

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-5551 del 29/09/2025
Oggetto	DPR 59/2013: ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE RELATIVA ALL'IMPIANTO LOCALIZZATO NEL COMUNE DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA - VIA DEL GELSO, 9 RICHIESTA DALLA SOCIETA' C.I.F.A.R. SRL PER L'ATTIVITÀ DI CREMAZIONE SPOGLIE PICCOLI ANIMALI
Proposta	n. PDET-AMB-2025-5710 del 26/09/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno ventinove SETTEMBRE 2025 presso la sede di Via Settembrini 17/D - 47923 Rimini, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

OGGETTO: DPR 59/2013: ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE RELATIVA ALL'IMPIANTO LOCALIZZATO NEL COMUNE DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA - VIA DEL GELSO, 9 RICHIESTA DALLA SOCIETA' C.I.F.A.R. SRL PER L'ATTIVITÀ DI CREMAZIONE SPOGLIE PICCOLI ANIMALI

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al DPR 13 marzo 2013, n. 59 recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTA:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;

VISTA:

l'istanza presentata al SUAP della Valmarecchia in data 18/06/2025 e acquisita da ARPAE SAC con PG/2025/111780 del 20/06/2025 - pratica Sinadoc 21817/2025 - dal legale rappresentante/procuratore della Società C.I.F.A.R. Srl (P.IVA 00223300401), con sede legale in Comune di Santarcangelo di Romagna, Via Del Gelso, 9 per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa all'attività di "*cremazione spoglie piccoli animali*" svolta presso l'impianto ubicato in Via Del Gelso, 9 - Santarcangelo di Romagna sostitutiva dei seguenti titoli abilitativi settoriali:

- A. *-autorizzazione alle emissioni in atmosfera (art.269 del D.Lgs.152/06) - competenza ARPAE; (nuova)*
- B. *-comunicazione in materia di impatto acustico (L.447/95) - competenza comunale; (nuova)*

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di:

Emissioni in atmosfera:

- D.Lgs. n. 152/2006 e smi recante “Norme in materia ambientale”, in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);
- DGR n.2236/2009 e smi recante disposizioni in materia di “Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell’art.272, commi 1, 2 e 3 del D.Lgs n.152/2006, parte V”;
- Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER) DGR N. 4606/1999;

Impatto acustico:

- Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", in particolare art. 8 "Disposizioni in materia di impatto acustico", commi 4 e comma 6 che attribuisce ai Comuni la competenza in materia di impatto acustico relativo ad impianti e infrastrutture adibite ad attività produttive;
- DPR 227/2011 “Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell’art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.” CAPO III ART. 4;
- L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;
- D.G.R. 673/2004 “Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall’istruttoria svolta dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell’art. 5 della Legge n. 241/1990 e smi emerge quanto segue:

- il SUAP della Valmarecchia trasmetteva ad ARPAE Rimini la domanda di AUA acquisita con nota PG/2025/12307 del 18/06/2025;
- ARPAE SAC indicava la conferenza dei servizi decisoria “semplificata” ai sensi dell’art.14-bis l.241/90, come previsto dall’art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013 in data 02/07/2025 Prot.0119367;

la conferenza si è conclusa positivamente in quanto nell’ambito della stessa sono pervenuti i seguenti atti/determinazioni di assenso:

- A. parere favorevole del Comune di Santarcangelo di Romagna del 02/09/2025 prot. 0031240 acquisito in data 02/09/2025 Prot.0155094 relativamente all’impatto acustico Legge 26 ottobre 1995 n. 447 e in materia di emissioni in atmosfera ai sensi dell’art. 269 D.Lgs. 152/06;

B. parere del Dipartimento di Sanità pubblica Unità Operativa Sanità Animale e Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche del 07/07/2025 prot. 176987/2025 acquisito in data 08/07/2025 Prot.012265;

C. parere dell'AZIENDA U.S.L. del 14/07/2025 prot. 183894/2025 acquisito in data 14/07/2025 Prot.0126633, favorevole con prescrizioni riportate nell'allegato A, relativamente all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera (art. 269 D.Lgs. 152/06);

il presente provvedimento costituisce determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza;

VISTA la relazione tecnica trasmessa dal Servizio territoriale APA Est sezione di Rimini con nota interna PG/2025/0142876 del 07/08/2025;

CONSIDERATO che la Società ha provveduto al versamento degli oneri istruttori secondo quanto previsto dal Tariffario ARPAE;

RAVVISATA la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere all'adozione di nuova Aua a favore della Società C.I.F.A.R. Srl, per l'esercizio dell'attività "*cremazione spoglie piccoli animali*" svolta presso l'impianto ubicato in Via Del Gelso, 9 Santarcangelo di Romagna;

DATO ATTO che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 70/2018, 90/2018, 96/2019, 124/2023 e 26/2024 compete al Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini l'adozione del presente provvedimento amministrativo o in sua assenza all'incarico di funzione "AUA ed autorizzazioni settoriali";

ATTESO che il responsabile del procedimento amministrativo, ai sensi della L.241/90, è l'Ing. Giovanni Paganelli, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di RIMINI;

DATO ATTO che ai sensi di quanto previsto all'art. 6 bis L.n. 241/1990 nei confronti del responsabile del procedimento e del Dirigente firmatario non sussistono situazioni di conflitto di interessi, nemmeno potenziale;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate;

DETERMINA

1. DI ASSUMERE, per quanto indicato in premessa, la determinazione di conclusione positiva della conferenza di servizi decisoria come sopra indetta e svolta ai sensi dell'art. 14 c. 2 L.n. 241/1990, con gli effetti di cui all'art. 14 quater L.n. 241/1990 e, conseguentemente:
2. DI ADOTTARE ai sensi del DPR 59/2013 l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) a favore della **Società C.I.F.A.R. Srl** (P.IVA 00223300401) nella persona del suo Rappresentante pro tempore, per l'impianto/stabilimento in **Comune di Santarcangelo di Romagna, Via Del Gelso, 9** che comprende e sostituisce i titoli abilitativi settoriali, di seguito riportati sinteticamente:

Settore	Titolo Ambientale	Ente Competente
---------	-------------------	-----------------

ambientale interessato		
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06	ARPAE
Rumore	Comunicazione di impatto acustico di cui alla Legge n.447/95	Comune

3. DI VINCOLARE la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:

- 3a) Per l'esercizio dell'attività/impianto, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, contenute negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare:
 - l'Allegato A al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per le emissioni in atmosfera, comprensivo della planimetria con indicazione dei punti di emissione;
- 3b) Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013 direttamente alla scrivente Agenzia, ovvero richieste al Suap ai sensi dell'art.4. Costituisce modifica sostanziale:
 - ogni modifica che comporta un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni in atmosfera o che altera le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse e che possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente;
- 3c) Qualora il gestore intenda modificare o potenziare le sorgenti sonore o introdurne di nuove, dovrà presentare comunicazione/domanda di modifica dell'AUA allegando la scheda E del modello AUA ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1995;
- 3d) La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5, del DPR n. 59/2013;
4. di dare atto che ai sensi dell'art. 3 comma 6 DPR 59/2013 la presente AUA ha durata pari a 15 (quindici) anni con efficacia decorrente dal giorno di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP e che il rinnovo dovrà essere presentato all'autorità competente tramite il SUAP almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza, come stabilito all'art.5 del d.P.R. 59/2013;
5. di dare atto che il provvedimento di AUA sarà rilasciato dal SUAP ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela ambientale, fatti pertanto salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni/concessioni/nulla osta ecc. disciplinati da norme non previste o richiamate dalla presente AUA;
6. che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
7. di dare atto che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;
8. di trasmettere la presente determina di adozione dell'AUA al SUAP della Valmarecchia ai fini

del conseguente rilascio e trasmissione del titolo all'impresa istante; copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Santarcangelo di Romagna, all'Azienda Usl della Romagna, ad Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni Rimini ed Arpae Servizio Territoriale Rimini, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza;

9. di dare atto che la Sezione Provinciale ARPAE di Rimini esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
10. è fatto obbligo al gestore di dare immediata comunicazione ad ARPAE, AUSL Dipartimento di Sanità Pubblica e Comune, di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasione di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente;
11. il gestore dovrà conservare presso lo stabilimento la presente autorizzazione unita alla copia dell'istanza e relativi allegati a disposizione degli organi competenti al controllo;

DI RENDERE NOTO che:

- l'autorità competente, nel caso di criticità sanitarie e/o ambientali, può prescrivere l'installazione di ulteriori impianti di abbattimento e/o l'adozione di opportune soluzioni tecnico-gestionali anche nel corso di validità dell'autorizzazione; il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
- di dichiarare che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla L. n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae;
- ai sensi del Reg. (UE)2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;
- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. n.02.07.2010 n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

IL DIRIGENTE DELLA
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RIMINI

Dott. Stefano Renato de Donato

ALLEGATO A

CONDIZIONI:

La Società svolge l'attività di cremazione di piccoli animali da affezione.

La cremazione avviene in forno crematorio modello Minitransit 550 a camera di combustione statica orizzontale, con capacità di trattamento pari a circa 40 kg/h classificato a bassa capacità dal Regolamento n.142/2011 CE e alimentato da 2 bruciatori a metano della potenzialità di 100 kW ciascuno.

Il forno è dotato di una camera di post-combustione con bruciatore ausiliario (alimentato a metano) della potenzialità di 300 kW; temperatura della camera di postcombustione 850 °C e tempo di permanenza di 2 secondi.

A seguire è presente un abbattitore ad umido (scrubber). L'acqua utilizzata per l'abbattimento nello scrubber viene riciclata previa decantazione. Il sistema opera a circuito chiuso e non vi è scarico di acque reflue industriali, i fanghi depositati vengono smaltiti come rifiuto.

E' presente un unico punto di emissione denominato E01 Cremazione.

Il gestore dichiara che non vengono utilizzati prodotti o sostanze classificate SVHC, o cancerogeni/mutageni.

Il gestore dichiara che non sono presenti emissioni diffuse.

PRESCRIZIONI:

E 01 - CREMAZIONE

Impianto di abbattimento: post combustione +abbattimento a umido

Portata massima di progetto: 1.100 Nm³/h

Temperatura: 250°C

Durata: 8 h/giorno

Altezza: 9 m

Sezione: 0,13 m²

Combustibile utilizzato: Gas metano

Inquinanti emessi: Materiale Particellare, Ossidi di zolfo, Ossidi di azoto, Composti organici volatili.

Per questo tipo di emissione si prescrivono i seguenti limiti:

Inquinanti	Valore limite di emissione (mg/Nm³)*
Materiale particellare	10 mg/Nm ³
Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	350 mg/Nm ³
Ossidi di Zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/Nm ³
Composti Organici Volatili (espresso come COT escluso il metano)	20 mg/Nm ³

* valori riferiti ad un tenore di ossigeno del 11%

Autocontrolli: la ditta dovrà effettuare controlli sulla emissione **E1** con frequenza annuale. La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso

dei prelievi dovranno essere annotati su apposito registro con pagine numerate e bollate a cura dell'ARPAE e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti.

Le attività di manutenzione previste e indicate dal costruttore per l'impianto di cremazione e per il sistema di aspirazione e trattamento fumi e odori dovranno essere adeguatamente tracciate al fine di garantire la verifica e la continuità nel tempo come prescritto nel parere dell'Azienda U.S.L della Romagna nel parere del 14/07/2025 Prot. 183894 acquisito in data 14/07/2025 Prot.0126633.

L'attività dovrà effettuare la cremazione solo delle carcasse intere nude di animali di affezione, ad esclusione di ogni altra tipologia di animali (animali da zoo, animali di fauna, animali da esperimento etc.) ed a esclusione di sottoprodotti di origine animale (parti anatomiche da interventi veterinari e non, residui lavorazioni carni, scarti animali etc.).

Valori limite di emissione e valutazione della conformità dei valori misurati:

La quantità e la qualità delle emissioni si esprimono attraverso la fissazione dei valori limite di emissione; i valori limite di emissione devono essere espressi contemporaneamente in:

- unità di concentrazione (massa di sostanza inquinante presente nella emissione riferita all'unità di volume nell'effluente gassoso emesso);
- portata volumetrica (volume di effluente gassoso emesso riferito all'unità di tempo);

mg/Nm³= massa di sostanza presente in un metro cubo di effluente.

Le concentrazioni degli inquinanti alle emissioni da confrontare con i Valori Limite di Emissione, sono determinate, in caso di controlli periodici, alle seguenti condizioni (escluse le fasi di arresto e avviamento impianti):

Temperatura: 0 °C

Pressione: 0,1013 MPa

Gas secco

Salvo quanto diversamente indicato nell'allegato I alla parte quinta del D.Lgs. n° 152/2006 s.m.i., il tenore volumetrico dell'ossigeno di riferimento è quello derivante dal processo. Se nell'emissione il tenore volumetrico di ossigeno è diverso da quello di riferimento, le concentrazioni misurate devono essere corrette mediante la seguente formula:

$$E = [(21 - O_2) / (21 - O_{2M})] * E_m$$

dove:

E_m = concentrazione misurata

E = concentrazione

O_{2M} = tenore di ossigeno misurato

O_2 = tenore di ossigeno di riferimento

Misurazione delle emissioni con metodi discontinui di prelievo ed analisi

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
----------------------	------------------

Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017; ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017; UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Ossidi di Zolfo (SO _x) espressi come SO ₂	UNI EN 14791:2017; UNI CEN/TS 17021:2017 (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)
Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	UNI EN 14792:2017; ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849:1996 (metodo di misura automatico); Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
COV espressi come carbonio organico totale	UNI EN 12619:2013

Altre prescrizioni:

- 1.** I Valori Limite di Emissione (VLE) si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.
- 2.** In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei

valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

- a.** l'attivazione di un eventuale depuratore di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un depuratore;
- b.** la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
- c.** la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al verificarsi dell'evento.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate preferibilmente via posta elettronica certificata (aoorn@cert.arpa.emr) all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA EST sez. di Rimini), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

3. Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico riportante le informazioni previste in Appendice 2 dell'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (Arpae APA), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni. Tale registrazione, nel caso in cui gli impianti di abbattimento siano dotati di sistemi di controllo del loro funzionamento con registrazione in continuo, può essere sostituita, se completa di tutte le informazioni previste, con le seguenti modalità:

- da annotazioni effettuate sul tracciato di registrazione, in caso di registratore grafico (rullino cartaceo, etc.);
- dalla stampa della registrazione, in caso di registratore elettronico (sistema informatizzato), riportante eventuali annotazioni.

Le fermate per manutenzione ordinarie degli impianti di abbattimento devono essere programmate ed eseguite in periodo di sospensione produttiva; in tali casi non si ritiene necessaria la registrazione.

I sistemi di controllo del corretto funzionamento degli impianti di abbattimento (ad esempio:

misuratore di pressione differenziale, misuratore di temperatura, misuratore di portata di ricircolo soluzione di lavaggio, ecc.) collegati ad impianti funzionanti a ciclo continuo (ad esempio: forni ceramici, atomizzatori, etc.), devono essere dotati di sistema di registrazione grafico/elettronico in continuo. I dati di funzionamento degli abbattitori e dei parametri caratteristici di esercizio degli impianti di produzione, sono mantenuti a disposizione dell'autorità di controllo.

Le registrazioni, su supporto cartaceo o informatico, dovranno funzionare anche durante le fermate degli impianti, ad esclusione dei periodi di chiusura prolungata dello stabilimento, e garantire sia la lettura istantanea, sia la registrazione continua dei parametri con modalità tali da consentire una puntuale verifica degli stessi anche in tempi successivi (ad esempio, annotando data e ora di inizio e fine rullino e alcune ore/date intermedie oppure con altra modalità che garantisca comunque analoga precisione).

4. Secondo quanto stabilito dall'art. 269 c. 6 del D.Lgs. n. 152/2006, il gestore deve comunicare a mezzo posta certificata (PEC: aoorn@cert.arpa.emr) all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA EST sez. di Rimini) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento, quanto segue:

- la data di messa in esercizio dell'impianto/attività con almeno 15 giorni di anticipo;
- i dati relativi alle analisi di messa a regime delle emissioni (E1), ovvero i risultati dei monitoraggi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuati nelle condizioni di esercizio più gravose, entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime.

Si considera adeguato un periodo continuativo di funzionamento pari a 10 giorni e un numero di campionamenti pari a 3, distribuiti su tale periodo per quanto possibile in modo omogeneo.

5. Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, la differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario.

6. La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera debba essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. In particolare saranno eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva sarà comunque di almeno un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) e la cui media ponderata sarà confrontata con il valore limite di emissione, nel solo caso in cui ciò sia ritenuto necessario in relazione alla possibile compromissione del campione, (ad esempio per la possibile saturazione del mezzo di collettamento dell'inquinante, con una conseguente probabile

perdita e una sottostima dello stesso). Qualora vengano eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi, fatte salve ulteriori specifiche prescrizioni normative. Le condizioni di esercizio dell'impianto durante l'esecuzione dei controlli devono essere riportate nel rapporto di prova o nel Registro degli indicatori di attività del ciclo tecnologico.

7. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi automatici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno 3 letture consecutive e riferita ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

8. I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento e analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore, preventivamente esposte/discusse con l'Autorità Competente per il Controllo (Arpae Area Est - Servizio Territoriale).

9. Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite emissione autorizzato (VLE) con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite emissione autorizzato (VLE).

10. La strategia di campionamento e la presentazione dei risultati degli autocontrolli devono seguire le norme tecniche: Manuale Unichim n.158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni".

11. Per la valutazione di conformità al limite di ogni inquinante l'Autorità Competente per il Controllo eseguirà i campionamenti e le valutazioni così come previsti dai precedenti punti

12. I metodi di misura manuali o automatici ritenuti idonei per la misurazione delle grandezze fisiche, dei componenti principali e dei valori limite degli inquinanti nelle emissioni, conformemente a quanto indicato dal D.Lgs. n. 152/2006, sono stati scelti in base alle pertinenti norme tecniche CEN, nazionali, ISO, altre norme internazionali o nazionali. In relazione alla

complessità e alla variabilità del contesto industriale/impiantistico presente sul territorio regionale, la successiva tabella riporta generalmente per ogni inquinante, sostanza chimica o grandezza fisica, una gamma di metodi ritenuti adeguati e che possono essere utilizzati per le relative determinazioni.

13. Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APA EST Sez. di Rimini) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

14. Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidenti I punti di misura e campionamento devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente.

Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi sono descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D).

15. E' facoltà dell'Autorità Competente per il Controllo (Arpae Area Est - Servizio Territoriale) richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri l'inadeguatezza. Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di

3 pollici filettato internamente passo gas e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 metro e 1,5 metri di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un'ideale presa di corrente. I camini devono essere attrezzati per i prelievi anche nel caso di attività per le quali non sia previsto un autocontrollo periodico ma sia comunque previsto un limite di emissione.

16. I camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200°C dovranno essere dotati dei seguenti dispositivi:

- almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 mt;
- coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.

17. Come indicato sia all'art. 269 del D.Lgs.n. 152/2006 (comma 9): "...Il gestore assicura in tutti i casi l'accesso in condizioni di sicurezza, anche sulla base delle norme tecniche di settore, ai punti di prelievo e di campionamento", sia all'Allegato VI alla Parte Quinta (punto 3.5) del medesimo decreto "La sezione di campionamento deve essere resa accessibile e agibile, con le necessarie condizioni di sicurezza, per le operazioni di rilevazione", i sistemi di accesso ai punti di prelievo e le postazioni di lavoro degli operatori devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008. L'azienda dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire i prelievi e le misure alle emissioni. L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura. Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, etc.) devono essere dotati di parapetti normali secondo le definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate. I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli: non sono considerate idonee le scale portatili. Le scale fisse con due montanti verticali a pioli devono rispondere ai requisiti di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs. n. 81/2008, che impone, come dispositivi di protezione contro le cadute a partire da 2,50 mt dal pavimento, la presenza di una gabbia di sicurezza metallica con maglie di dimensioni opportune atte a impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante piani intermedi, distanziate fra di loro ad una altezza non superiore a 8-9 metri circa. Il punto di accesso di ogni piano dovrà essere in una posizione del piano calpestabile diversa dall'inizio della salita per il piano successivo. Qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella Tabella seguente:

Quota > 5 m e < 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta. A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

Parapetto normale su tutti i lati;

Piano di calpestio orizzontale ed antidrucciolo e, possibilmente di una:

Protezione contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento. Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. I punti di prelievo devono comunque essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

18. Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidenti.

19. Devono essere adottati tutti gli accorgimenti possibili al fine di limitare le emissioni diffuse secondo le prescrizioni previste all'allegato V alla Parte quinta del D.Lgs. n. 152/2006 ss.mm.ii.

20. La società dovrà chiedere procedura di riconoscimento al Servizio Veterinario dell'Azienda U.s.l della Romagna dell'impianto di incenerimento a bassa capacità (30-40 kg/h) come da Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione del 25 febbraio 2011 di sottoprodotti di categoria 1, come stabilito dall'art. 24, comma 1, lettere b) e j), del Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 (da parere del Dipartimento di Sanità pubblica Unità Operativa Sanità Animale e Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche acquisito in data 08/07/2025 Prot.0122651).

SEZIONE B-B

AREA PANNELLI FOTOVOLTAICI

UFFICIO
19x22.15
18x20.10

LABORATORIO
19x27.89
18x20.16

DEPOSITO
19x8.47
18x20.82

M.C.
19x1.94

quadro elettrico

pompa sonda installata

720 565

[illegible][illegible]

Pos.	DISCIPLINA	N°	PART. - DISCINO
10	PROVA DI FISICA ESAME	1	
9	PROVA DI MATEMATICA	1	
8	PROVA DI ITALIANO	1	
7	PROVA DI SCIENZE INTEGRATE	1	
6	PROVA DI INGLESE	1	
5	PROVA DI ARTE	1	
4	PROVA DI MUSICA	1	
3	PROVA DI STORIA	1	
2	PROVA DI GEOGRAFIA	1	
1	PROVA DI SCIENZE MOTORIE	1	

ciraldi
C.I.F.A.R. s.r.l.
47822 SANT'ANGELO DI ROMANA (RN)

MINITRANSIT 550

09.05.2025

SCHEMA PRELIMINARE DI INSTALLAZIONE
PER CREVATORIO ANIMALE D'ATTEZIONE

6.000.U22

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.